

**ATTI PARLAMENTARI**

**V LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XV-bis  
N. 5

---

**DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 976**

**Relativa al trattamento di quiescenza, liquidazione e  
previdenza del Presidente del Comitato Olimpico  
Nazionale Italiano (CONI)**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 17 dicembre 1969**

---

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 976**

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 28 ottobre 1969;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge citata;

vista la nota n. 58351/10020 in data 14 ottobre 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprimeva l'avviso che, ove il CONI non avesse voluto « adottare un criterio diretto ed autonomo nel fissare l'indennità al Presidente ... », potevasi stabilire che essa venisse « rapportata alle spettanze fissate per un Parlamentare che rivesta la carica di Alto commissario »;

vista la deliberazione del 29 ottobre 1953, con cui la Giunta esecutiva del CONI — in riferimento a detto avviso dell'autorità di vigilanza — disponeva la corresponsione al Presidente dell'Ente, di una indennità di carica, a far tempo dal 1° novembre 1952, « pari a quella spettante ad un Parlamentare che rivesta la qualifica di Alto commissario »;

vista la delibera assunta dalla stessa Giunta esecutiva nella riunione del 25 maggio 1969, con la quale — nella premessa considerazione che « nella menzionata deliberazione fu omessa la espressa applicazione al trattamento di quiescenza, liquidazione e previdenza spettante al presidente del CONI, del criterio di assimilazione suggerito ed autorizzato dalla Presidenza del Consiglio con la nota sopra citata, e che quindi il contenuto della deliberazione deve essere, per questa parte, adeguatamente integrato » — si stabilisce che « dopo la cessazione dalla carica, venga corrisposto al Presidente del CONI un trattamento di quiescenza, liquidazione e previdenza pari a quello spettante ad un Parlamentare che rivesta la carica di Alto commissario »;

visto il verbale in data 7 agosto 1969, nel quale il Collegio dei revisori del CONI ha osservato che, alla stregua delle norme vigenti in materia, è impossibile riconoscere al Presidente di un ente il diritto al trattamento di quiescenza, liquidazione e previdenza, anche se la carica sia stata ininterrottamente rivestita da oltre un ventennio, attesa la sua figura di « organo rappresentativo » e non di dipendente con vincolo di rapporto di impiego; ed, inoltre, che il parere espresso a suo tempo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è da riferirsi « esclusivamente alla misura dell'indennità di carica » e « non costituisce presupposto per l'estensione al trattamento di quiescenza, liquidazione e previdenza »;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visto il telegramma n. 123/121 T.F. del 30 settembre 1969, con il quale il Ministro per il tesoro ha richiesto l'intervento di quello per il turismo e per lo spettacolo « affinché citata deliberazione non abbia attuazione, atteso che essa contrasta con normativa regolante rapporto di pubblico impiego che esclude siffatto trattamento per persone non vincolate da regolare rapporto di dipendenza » ed ha precisato che il citato parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri « concerne esclusivamente misura indennità carica attribuibile al Presidente CONI »;

udito il relatore;

considerato che, nel vigente ordinamento giuridico, presupposto indispensabile del diritto al trattamento di quiescenza o di previdenza, nell'ambito dell'Amministrazione pubblica e, quindi, degli enti pubblici, è la sussistenza di rapporti di impiego o di lavoro subordinato;

che gli organi individuali, come pure i componenti di quelli collegiali — di amministrazione o di controllo — degli enti pubblici esplicano, nell'attuale assetto normativo, una funzione che mai si atteggia con carattere di esclusività o di incompatibilità nei riguardi di altre attività contemporaneamente assolvibili ed eventualmente concretantisi in prestazioni autonome;

che, sulla base di siffatto presupposto, ai medesimi non compete alcuna retribuzione — cui è peculiare la natura di corrispettivo del lavoro dipendente ed altresì il fine alimentare — bensì può essere unicamente attribuito, in ragione della funzione, un emolumento — comunque denominato (indennità di carica, indennità di rappresentanza, rimborso spese, ecc.) — al quale nessuno dei due elementi, or ora ricordati, può essere riferibile in quanto in nessun caso la funzione pubblica può configurarsi come lavoro dipendente ed a nulla rileva, ad ogni effetto, il più o meno lungo periodo durante il quale la funzione stessa sia esplicata;

che, conseguentemente, attesa la natura dell'emolumento, come sopra delineata, è da escludere che la sua corresponsione possa costituire titolo per un trattamento di quiescenza o di previdenza, avendo anche questo natura e carattere di retribuzione, che si protrae oltre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

che non si rinviene, nel vigente ordinamento giuridico, alcuna norma che riconosca l'accennato trattamento a chi sia investito della funzione di organo o a coloro che concorrono a formare gli organi collegiali anzidetti;

che, per converso, la disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza in favore dei soggetti di un rapporto di impiego o di lavoro dipendente è contenuta in norme di legge — generali o di settore (ad esempio: Codice civile; Statuto degli impiegati civili dello Stato) — soltanto a tali soggetti applicabili in ragione della peculiarità del rapporto stesso;

che la deliberazione del 1953, citata in premessa, avendo attribuito una « indennità di carica » rapportata, quanto alla misura, a quella spettante ad un Parlamentare con la qualifica di Alto commissario, non avrebbe potuto prevedere — come non ha preveduto — un trattamento di quiescenza o di previdenza, il quale alla detta indennità non può considerarsi in alcuna guisa collegabile;

che, pertanto, la deliberazione del 1969, citata in premessa, va considerata come provvedimento nuovo ed autonomo, restando esclusa ogni possibilità di configurarla come integrazione di quella del 1953;

che l'attribuzione della predetta « indennità di carica » — a suo tempo disposta nei confronti del Presidente del CONI per un titolo tutt'affatto particolare, riferito alla funzione dal medesimo esplicata nella veste di « organo » — non costituisce elemento idoneo a validamente qualificare, sul piano del diritto, l'attività da detto Presidente svolta, tanto da farla intendere siccome riferibile ad una vera e propria relazione di servizio, avente le caratteristiche peculiari di un lavoro dipendente;

che, d'altronde, alla deliberazione adottata dalla Giunta esecutiva del CONI nel 1969 — come pure a quella del 1953 — non può riconoscersi carattere regolamentare, in quanto nessuna potestà normativa secondaria risulta attribuita all'Ente in ordine alla materia in parola, con atto avente efficacia di legge;

che, invero, anche se si trattasse di provvedimenti amministrativi riferibili alla persona del Presidente *pro-tempore*, ugualmente mancherebbe qualsiasi titolo di legittimazione, a cagione della ora rappresentata carenza di ogni principio di normazione;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la deliberazione, citata nelle premesse, adottata dalla Giunta esecutiva del CONI in data 25 maggio 1969.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per il turismo e per lo spettacolo nonché al Comitato olimpico nazionale italiano e a tutti gli enti a qualsiasi titolo sottoposti al controllo della Corte dei conti.

Ordina, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento e all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE  
*f.to* Contenti

*p.* IL PRESIDENTE  
*f.to* Grimaldi